

REGOLAMENTO (CEE) N. 2300/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3152/85 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1676/85 ha determinato i tassi di cambio da applicare per la conversione in ecu degli importi relativi ai dati del mercato mondiale che sono espressi in moneta nazionale ;

considerando che per garantire di un'impostazione uniforme nella Comunità e per semplificare la gestione amministrativa è opportuno indicare che gli Stati membri utilizzano in linea di massima i tassi stabiliti per la fissazione o la modifica degli importi compensativi monetari al fine di convertire in ecu gli importi riferentisi ai dati del mercato mondiale espressi in moneta nazionale ; che è opportuno introdurre questa disposizione nel regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3890/88 ⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Al regolamento (CEE) n. 3152/85 è aggiunto il seguente articolo 3 bis :

** Articolo 3 bis*

Salve le misure adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85, i tassi stabiliti per fissare, o se del caso, modificare gli importi compensativi monetari sono utilizzati per la conversione in ecu prevista nel paragrafo 1, lettera a), primo trattino di tale articolo.

La Commissione pubblica tali tassi nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L. **Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 26.